



COMUNE DI CAMAIORE

Provincia di Lucca

**VARIANTE SEMPLIFICATA AL PIANO OPERATIVO (ex art. 30 L.R. 65/2014)
RIGENERAZIONE URBANA DELLA VIABILITÀ ESISTENTE, AREA
PRODUTTIVA LOCALITÀ PONTE ALLA GORA**

RELAZIONE MOTIVATA AI FINI DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ SEMPLIFICATA ALLA PROCEDURA DI V.A.S.

(ex art. 5 c.3ter L.R. 10/2010)



ADOZIONE

INDICE

1. PREMESSA	3
2. INQUADRAMENTO NORMATIVO E PROCEDIMENTALE	4
2.1 NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE IN MATERIA DI VAS	4
2.2 PROCEDIMENTO DI VARIANTE	6
2.3 SOGGETTI E COMPETENZE DELLA PROCEDURA DI VERIFICA	8
3. CONTENUTI DELLA VARIANTE URBANISTICA SEMPLIFICATA	9
3.1 PARTIZIONI SPAZIALI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	9
3.2 PROCEDURA DI ADEGUAMENTO E CONFORMAZIONE AL PIANO PAESAGGISTICO	11
3.3 CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE	11
3.4 PROCEDURA DI VAS	11
4. QUADRO PROGRAMMATICO	12
4.1 VINCOLI IGIENICO SANITARI E AMBIENTALI	12
4.2 PIANO DI GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI (PGRA)	13
4.3 PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	13
5. QUADRO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO	15
6. CONCLUSIONI	17

1. PREMESSA

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 16/03/2018, il Comune di Camaione ha approvato il nuovo Piano Strutturale (P.S.) e con Deliberazione n. 48 del 01/08/2022 ha approvato il Piano Operativo Comunale (P.O.), strumenti urbanistici redatti in conformità ai rinnovati principi e alle disposizioni della Legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 “Norme per il governo del territorio” e al Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PPR) approvato con D.C.R. n. 37 del 22.03.2015.

- la verifica di conformazione del P.O. al PIT/PPR ex art. 21 della Disciplina del PIT si è conclusa positivamente, in considerazione dell’esito favorevole della Conferenza Paesaggistica tenutasi in data 09/08/2022; la Regione Toscana ha poi preso atto di tale esito con Decreto Dirigenziale n. 17017 del 30/08/2022.

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 28/03/2025 è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), relativo all’intervento in oggetto, redatto dal RUP Arch. Gabriele Paoletti, nel quale viene proposta una soluzione progettuale che prevede la realizzazione della nuova viabilità, nel tratto compreso tra la rotonda dell’Amicizia e la rampa d’innesto sulla SP1, in posizione più ravvicinata alla strada provinciale stessa, rispetto a quanto indicato nelle previsioni del Piano Operativo e la disposizione dei parcheggi, disposti a pettine, lungo il margine nord della nuova viabilità nel rispetto delle zone destinate a parcheggio dal P.O., indicate con campitura gialla e lettera I2 (parcheggi di progetto).

vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 07/05/2025, avente a oggetto “Rigenerazione urbana della viabilità esistente area produttiva località ponte alla gora. Linee di indirizzo per il miglioramento della fruibilità degli spazi e della circolazione stradale e valorizzazione delle aree di proprietà pubblica non interessate dall’intervento”, con la quale si dà indirizzo *“al Servizio II Pianificazione Territoriale, nell’ottica di migliorare ulteriormente la fruibilità degli spazi e della circolazione stradale e di ottimizzare la suddivisione delle diverse destinazioni d’uso delle aree interessate dall’intervento nonché la valorizzazione delle aree di proprietà pubblica non interessate dallo stesso, di predisporre una variante urbanistica, ai sensi della L.R. 65/2014, da sottoporre al Consiglio Comunale con specifico atto”*.

Preso atto di quanto sopra:

Il presente documento costituisce la Relazione Motivata redatta ai sensi dell’art. 5 comma 3ter LR 10/2010 della procedura di variante al vigente Piano Operativo Comunale ex art. 34 L.R. 65/2014 relativa al progetto di “Rigenerazione urbana della viabilità esistente, area produttiva località Ponte alla Gora”, ai fini dell’avvio di una specifica procedura di verifica di assoggettabilità semplificata presso l’Autorità Competente VAS per verificare che le previsioni urbanistiche correlate all’intervento non comportino impatti sull’ambiente ed il particolare sul contesto di inserimento dell’opera.

2.1. NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE IN MATERIA DI VAS

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è disciplinata dalla Parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che ha recepito la Direttiva europea 2001/42/CE.

Secondo quanto stabilito nel citato Decreto, la VAS riguarda i piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ed ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, adozione e approvazione di piani e programmi, assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.

La VAS comprende:

- lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente ai piani e ai programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis;
- la fase di definizione dei contenuti del Rapporto Ambientale (scoping)
- l'elaborazione del Rapporto ambientale;
- lo svolgimento di consultazioni;
- la valutazione del Rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni;
- la decisione;
- l'informazione sulla decisione;
- il monitoraggio.

Per ciascuna delle componenti suddette del processo di valutazione, nel Decreto e nelle normative emanate dalle singole Regioni (in Toscana il riferimento è alla L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.) al fine di adeguare i propri ordinamenti al Decreto stesso e definire gli aspetti demandati alla competenza regionale, sono stabilite le modalità di svolgimento, i contenuti, i Soggetti coinvolti.

L'ambito di applicazione della VAS è chiaramente definito dal Decreto che all'articolo 6 stabilisce le condizioni che determinano l'obbligo di assoggettare i piani/programmi a VAS. Nello stesso articolo sono individuati i casi di piani e programmi per i quali è richiesta la preliminare procedura della verifica di assoggettabilità (screening) per stabilire la necessità o meno dell'applicazione della VAS.

Il quadro normativo della Regione Toscana in materia di valutazione ambientale per piani e programmi è costituito dalla LR 65/2014 "Norme per il governo del territorio", nonché dalla LR 10/2010 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza" e seguenti modifiche (LR 11/2010, LR 69/2010, LR 6/2012), le quali, in attuazione della normativa statale, disciplinano le procedure per la VAS relative a piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

L'ambito di applicazione della VAS è definito dall'art. 5:

1. Le disposizioni del presente Titolo II, si applicano ai piani e programmi la cui approvazione è di competenza della Regione, degli enti locali e degli enti parco regionali.
2. Sono obbligatoriamente soggetti a VAS:
 - a) i piani e i programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico,

per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, II bis, III e IV del d.lgs. 152/2006;

b bis) le modifiche ai piani e programmi di cui alle lettere a) e b), salvo le modifiche minori di cui ai commi 3 e 3 ter (152).

Al comma 2 si individuano i piani da sottoporre a VAS, in particolare per il piano in analisi “piani e i programmi elaborati per i settori della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli”.

Risulta opportuno specificare che il legislatore regionale, successivamente all'approvazione della l.r. 12 febbraio 2010, n. 10, è intervenuto novellando il testo con la L.R. 25 febbraio 2016, n. 17, integrando la norma originaria con l'art. 5 bis del testo vigente, che si riporta:

Art. 5 bis

- Atti di governo del territorio soggetti a VAS

1. La Regione, la città metropolitana, le province, le unioni di comuni e i comuni, nell'ambito della rispettiva competenza, provvedono all'effettuazione della VAS sugli atti di cui agli articoli 10 e 11 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).

Inoltre ex art. 5 c. 3 l. a): “3. L'effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva valutazione, effettuata dall'autorità competente secondo le disposizioni di cui all'articolo 22 [...].

Di interesse, per il procedimento in analisi, è il comma 3ter, che di seguito si riporta:

3 ter. Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa.

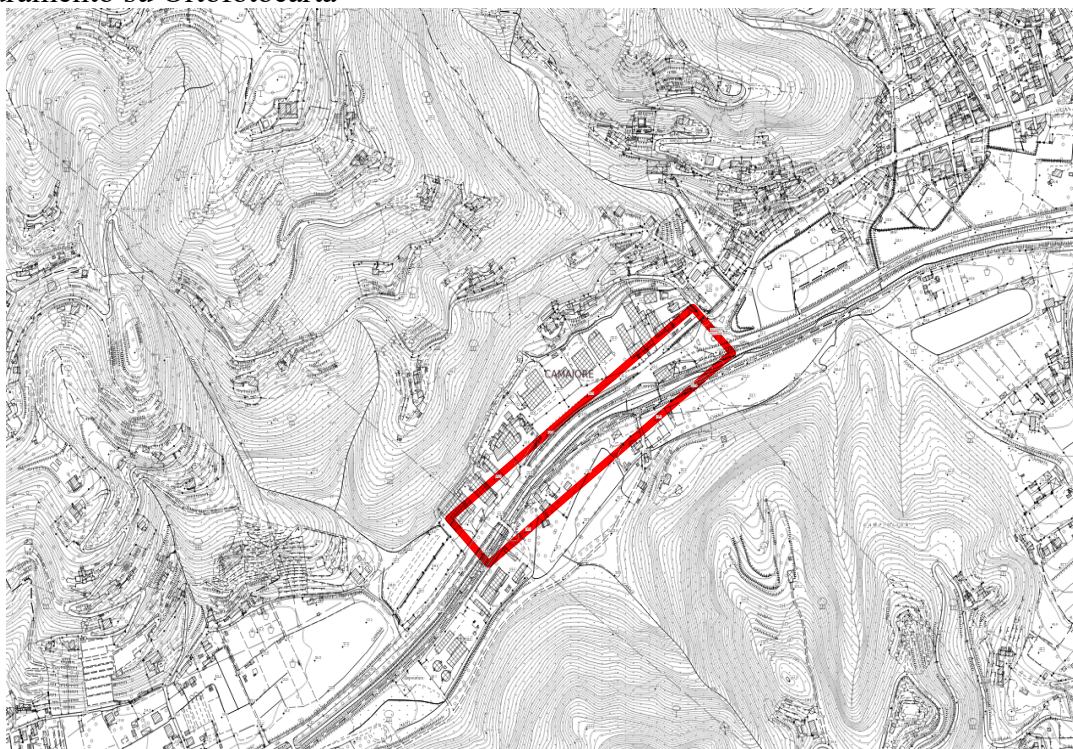
Si specifica che per i combinati disposti dell'Art. 5 bis, c. 2 e dell'Art. 5 c. 4 bis della L.R.T. 10/2010, con specifico rinvio all'art. 12, comma 6, del D.lgs. 152/2006 si sottopongono a verifica i soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.

2.2. PROCEDIMENTO DI VARIANTE

L'intervento è finalizzato alla realizzazione di una strada a doppio senso di marcia e dei relativi parcheggi, a servizio delle attività artigianali e commerciali situate nell'area produttiva in località Ponte alla Gora, e che funga anche come percorso alternativo alla strada provinciale che corre parallelamente in posizione più rialzata. L'area di intervento è situata in adiacenza alla Strada Provinciale SP1, in posizione più ribassata ed è delimitata a est dalla rotatoria dell'Amicizia, dove confluisce via Belvedere e a ovest, dalla "rampa" che collega l'area del piazzale sottostante con la via Provinciale.



inquadramento su Ortofotocarta

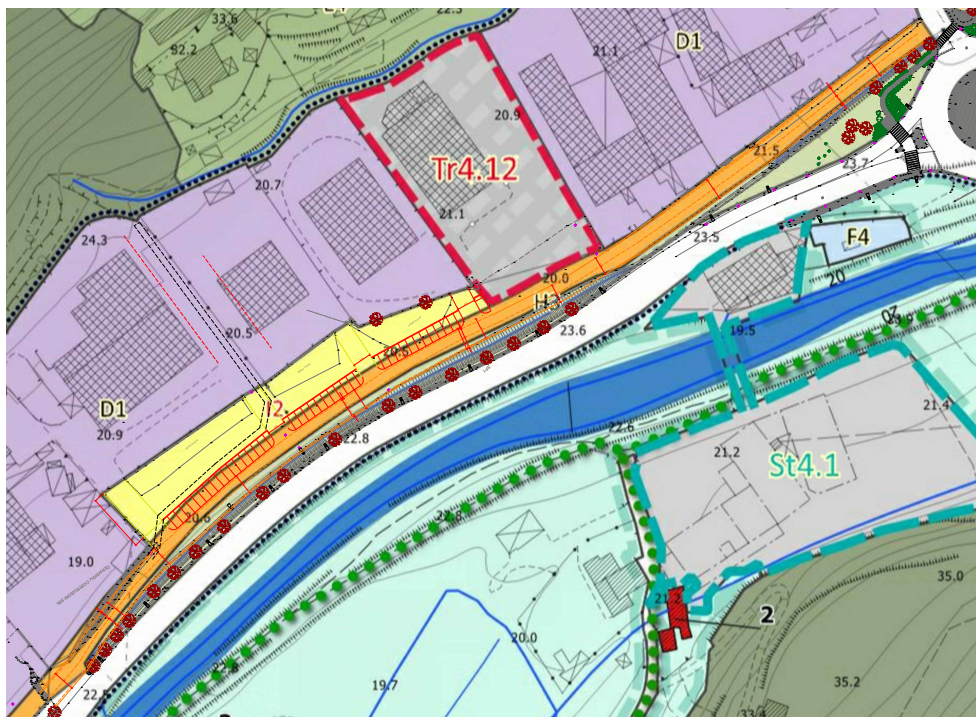


inquadramento su CTR

La suddetta area è stata oggetto di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 31/07/2023 con la quale è stata riconosciuta la costituzione di servitù di uso pubblico mediante *di catio ad patriam* (art. 825 C.C.), con successivo atto DGC n. 244 del 14/08/2024 e successiva Determinazione Dirigenziale n. 567 del 09/04/2025 avente ad oggetto “*Accorpamento al demanio stradale comunale di particelle di terreno private ad uso pubblico ai sensi dell’art. 31 c. 21 e 22 L. 448/1998 - Viabilità esistente presso l’area produttiva località “Ponte alla Gora”*” sono stati accorpati al demanio stradale, ai sensi della L. 448/98, i mappali n. 690, 699, 700, 304, 253 del Foglio 12.

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 28/03/2025 è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), relativo all’intervento in oggetto, con il quale sono state apportate alcune piccole modifiche cartografiche rispetto a quanto indicato nelle previsioni del Piano Operativo, in particolare:

- è stata rettificata la curvatura della strada di progetto, in modo da renderla meno accentuata e di conseguenza più allineata al resto del tracciato stradale, andando a interessare l’area verde, indicata di corredo alla rete infrastrutturale, posta tra il tracciato stesso e la via provinciale, con la conseguente eliminazione della stessa;
- i parcheggi, previsti nelle aree situate a nord della nuova viabilità, sono stati distribuiti a pettine lungo il margine delle viabilità stessa, in modo da ottimizzare gli spazi e ridurre l’utilizzo dell’area destinata a parcheggi di progetto.



con Deliberazione di Giunta n.125 del 07/05/2025, l’amministrazione comunale ha dato indirizzo di predisporre una variante urbanistica, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 65/2014, prevedendo, oltre a quanto recepito dal Documento di Indirizzo alla Progettazione:

- un percorso pedonale, disposto lungo il lato nord dei parcheggi di progetto, che permetta il collegamento ai vari accessi alle aree retrostanti;
- una nuova area verde “*Aree a verde pubblico, piazze e spazi aperti attrezzati*” in posizione centrale rispetto alla fascia dei nuovi parcheggi, a compensazione e valorizzazione della sopracitata area H3;

- alcuni stalli per parcheggi auto nelle zone limitrofe alla nuova area a verde pubblico sopramenzionata, anche a servizio della stessa;
- il cambio di destinazione della restante area residua, non interessata dalla fascia dei parcheggi e dal marciapiede disposti sul lato nord del tracciato stradale, in zona D1 *“Aree dei tessuti produttivi (con funzioni miste) lineari lungo la strada”*, in continuità con la classificazione urbanistica delle zone retrostanti.

In merito al procedimento di variante in oggetto si applica quanto previsto dall’art. 30 della LR 65/2014, riportato di seguito.

Art. 30

Varianti semplificate al piano strutturale. Varianti semplificate al piano operativo e relativo termine di efficacia

1. *Sono definite varianti semplificate al piano strutturale le varianti che non comportano incremento al suo dimensionamento complessivo per singole destinazioni d'uso e che non comportano diminuzione degli standard. Sono altresì varianti semplificate al piano strutturale quelle che trasferiscono dimensionamenti, anche tra UTOE diverse, all'interno del perimetro del territorio urbanizzato e quelle che trasferiscono dimensionamenti dall'esterno del territorio urbanizzato all'interno dello stesso.*(54)
2. *Sono definite varianti semplificate al piano operativo le varianti che hanno per oggetto previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato.*(55)
3. *Sono escluse dal procedimento semplificato del presente articolo le varianti che introducono nel territorio urbanizzato le previsioni di cui all'articolo 26, comma 1.*
4. *Le previsioni incidenti sul dimensionamento del piano operativo introdotte mediante variante semplificata ai sensi del presente articolo perdono efficacia alla scadenza quinquennale dall’approvazione del piano operativo di riferimento.*
5. *Le varianti di cui al presente articolo sono oggetto del monitoraggio di cui all’articolo 15.*

2.3. SOGGETTI E COMPETENZE DELLA PROCEDURA DI VERIFICA

In relazione ai soggetti del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, sono definite le seguenti competenze:

Soggetto Proponente: Dirigente del Settore 4° "Gestione del territorio" - servizio Pianificazione Territoriale

Autorità Procedente: Consiglio Comunale

Autorità Competente VAS: Nucleo Comunale per le Valutazioni Ambientali

Figure preposte allo svolgimento del procedimento:

- Responsabile del Procedimento (della variante urbanistica): Dirigente Settore 4° "Gestione del territorio" Ordine Architetti PPC Giovanni Mugnani

Per l’elenco degli Enti ed organi pubblici (Soggetti Competenti in materia ambientale - SCA) per l'acquisizione dei contributi tecnici attinenti a procedimento in oggetto si rimanda alle intese con Autorità Competente VAS, a fronte dell’avvenuta trasmissione dei pareri di competenza.

3. CONTENUTI DELLA VARIANTE URBANISTICA SEMPLIFICATA

3.1 PARTIZIONI SPAZIALI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il quadro delle strategie implementate dal procedimento in analisi è stato, ai fini della presente analisi strategica preliminare finalizzata alla verifica di assoggettabilità, delineato in relazione a quanto contenuto e indicato nella relazione del responsabile del procedimento per la variante urbanistica in oggetto, a cui si rimanda per ogni eventuale approfondimento.

Il Comune di Camaione è dotato di Piano Strutturale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 16/03/2018 e di Piano Operativo approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 in data 01/08/2022.

Come rappresentato negli elaborati del Piano Operativo, l'area oggetto di intervento è inserita nel contesto del territorio urbanizzato e più precisamente, le partizioni spaziali, definite nel Piano stesso, individuano: il tracciato della viabilità di progetto, che corre parallelamente alla strada provinciale SP1, rappresentato con apposita simbologia e campitura grafica (contorno a linea nera e riempimento arancio) e disciplinato dall'art. 83, *"Integrazione, adeguamento e nuove infrastrutture della rete della mobilità"* delle "Norme e regole di attuazione e gestione" di cui all'elaborato QP.1; un'area con destinazione a *"parcheggio di progetto"*, lungo il perimetro nord della nuova viabilità, indicata con campitura gialla e lettera *"I2"* di colore rosso e disciplinata dall'art. 66 delle sopracitate norme di attuazione; le *"aree dei tessuti produttivi (con funzioni miste) lineari lungo la strada"* indicate con lettera *"D1"* e campitura viola chiaro, ancora più a nord dell'area destinata a parcheggi e, infine, a sud della viabilità di progetto, la fascia di separazione tra la viabilità stessa e la strada provinciale è definita con lettera *"H3"* e campitura verde come *"area di corredo ed ambientazione della rete infrastrutturale"*, disciplinata dall'art. 32 delle suddette norme.

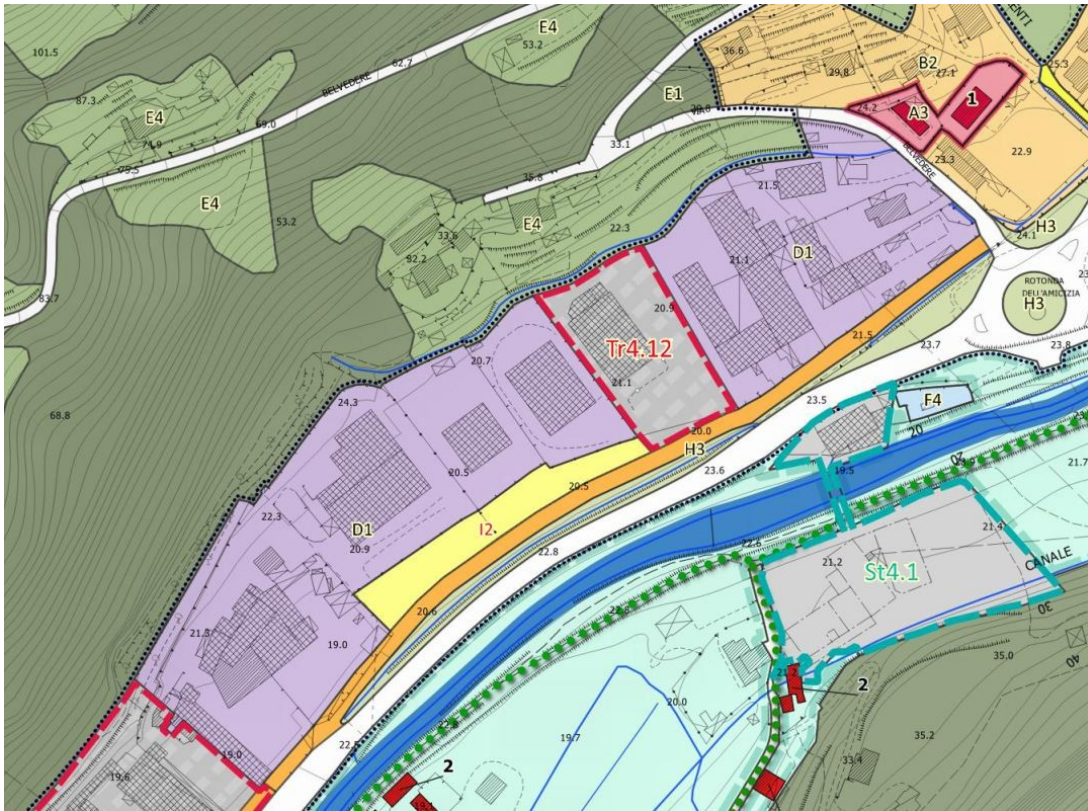
Di seguito, si riporta una sintesi descrittiva degli articoli sopracitati:

art. 32 *"Aree di corredo ed ambientazione della rete infrastrutturale (H3)"* che "comprendono limitate aree inedificate poste a corredo della viabilità e delle infrastrutture esistenti, genericamente viarie [...] destinate al potenziale miglioramento delle prestazioni funzionali e delle dotazioni delle infrastrutture di cui sono a corredo [...] attraverso la formazione di progetti di opera pubblica;

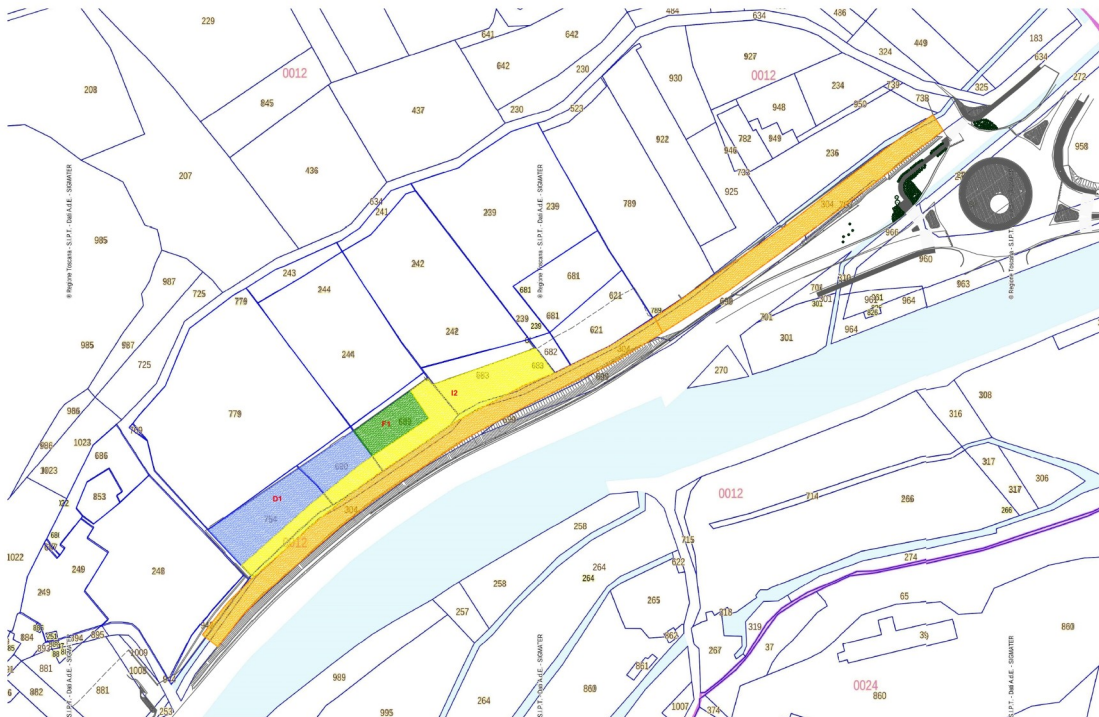
art. 35 *"Aree a verde pubblico, piazze e spazi aperti attrezzati" (F1)"*, comprendono le partizioni spaziali esistenti e/o destinate a verde pubblico e di uso pubblico, gli spazi aperti prevalentemente attrezzati a verde [...] nonché le altre aree comunque a destinazione e/o uso pubblico, finalizzate a migliorare il gradiente e l'impronta ambientale degli insediamenti, [...] la realizzazione delle nuove aree o la ristrutturazione di quelle esistenti, dovrà essere attuata con l'approvazione di un progetto definitivo o esecutivo di opera pubblica esteso a tutta l'area di intervento;

art. 66 *"Parcheggi e aree di sosta (I2)"* Comprendono le partizioni spaziali (zone) esistenti e/o destinate a parcheggi e aree di sosta pubbliche, per le attrezzature ed i servizi di supporto alla mobilità [...] nonché le altre aree comunque a destinazione e/o uso pubblico [...]. Per queste partizioni spaziali (zone) il PO prevede la riqualificazione funzionale e tipologica degli spazi esistenti. [...] I nuovi parcheggi e le aree di sosta previsti dal PO hanno un valore indicativo. I progetti definitivi o esecutivi di opera pubblica che interessano i parcheggi (indipendentemente dalla tipologia: in superficie, sotterranei o in elevazione), dovranno precisarne la forma e le dimensioni, le modalità di attuazione e la realizzazione.

La Variante Urbanistica in oggetto prevede il recepimento delle indicazioni riportate nella Delibera n. 125 e nel Documento di Indirizzo alla Progettazione sopracitati e comporta di conseguenza la ripermimetrazione e ridefinizione delle partizioni spaziali come indicato precedentemente e come riportato negli elaborati grafici aggiornati “QP.5p” e “QP.4b” di cui se ne rappresenta, di seguito, un’estratto.



Piano Operativo - STATO VIGENTE



Piano Operativo - SCHEMA DI VARIANTE

3.2 PROCEDURA DI ADEGUAMENTO E CONFORMAZIONE AL PIANO PAESAGGISTICO

- ai sensi dell'art 31 della LR 65/2014 che al c. 1. dispone: *Con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale, agli strumenti di pianificazione urbanistica dei comuni e alle relative varianti che costituiscono adeguamento e conformazione al piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 143, commi 4 e 5, dell'articolo 145, comma 4 e dell'articolo 146, comma 5 del Codice, la Regione convoca una conferenza di servizi, detta "conferenza paesaggistica", a cui partecipano la Regione e gli organi ministeriali competenti. Alla conferenza sono invitati le province interessate o la città metropolitana e i comuni. (...).*

- successivamente all'adozione della variante, verrà predisposto l'avvio del procedimento per la conformazione della Variante al PIT con valenza di Piano Paesaggistico, in applicazione della procedura contenuta agli artt. 21 e 22 della Disciplina del vigente PIT che dispone la trasmissione dell'avvio alla Regione e agli organi ministeriali competenti. Una volta approvata la variante verrà pertanto effettuata tale procedura conclusiva di conformazione secondo le procedure indicate dall'Accordo sottoscritto in data 17.05.2018 dal Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo e la Regione Toscana;

3.3 CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE

non risulta assoggettata, ai sensi dell'art. 25 della LR 65/2014, rubricato "*Disposizioni per la pianificazione di nuovi impegni di suolo esterni al perimetro del territorio urbanizzato. Conferenza di copianificazione*" in quanto le aree interessate dalla variante in questione sono ricomprese all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, individuato nel Piano Strutturale vigente, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 65/2014.

3.4 PROCEDURA DI VAS

- Valutato che la variante al P.O. in oggetto, per le sue peculiarità, come sopra descritte, comporta la sola modifica alla perimetrazione di alcune partizioni spaziali, si considera compresa tra i casi del comma 3 ter dell'art 5 "*Ambito di applicazione*" della L.10/2010 secondo la quale: "*Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una **procedura di verifica di assoggettabilità semplificata** al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa.*"

- il Comune di Camaione con D.G.C. n° 210 del 19.06.2014 ha costituito un gruppo tecnico denominato Nucleo Interno di Valutazione Ambientale a cui assegnare le funzioni di "autorità competente", avente anche funzione di adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, recentemente riconfigurato per sostituzione di alcuni componenti con D.G.C. n. 367 del 13.12.2023.

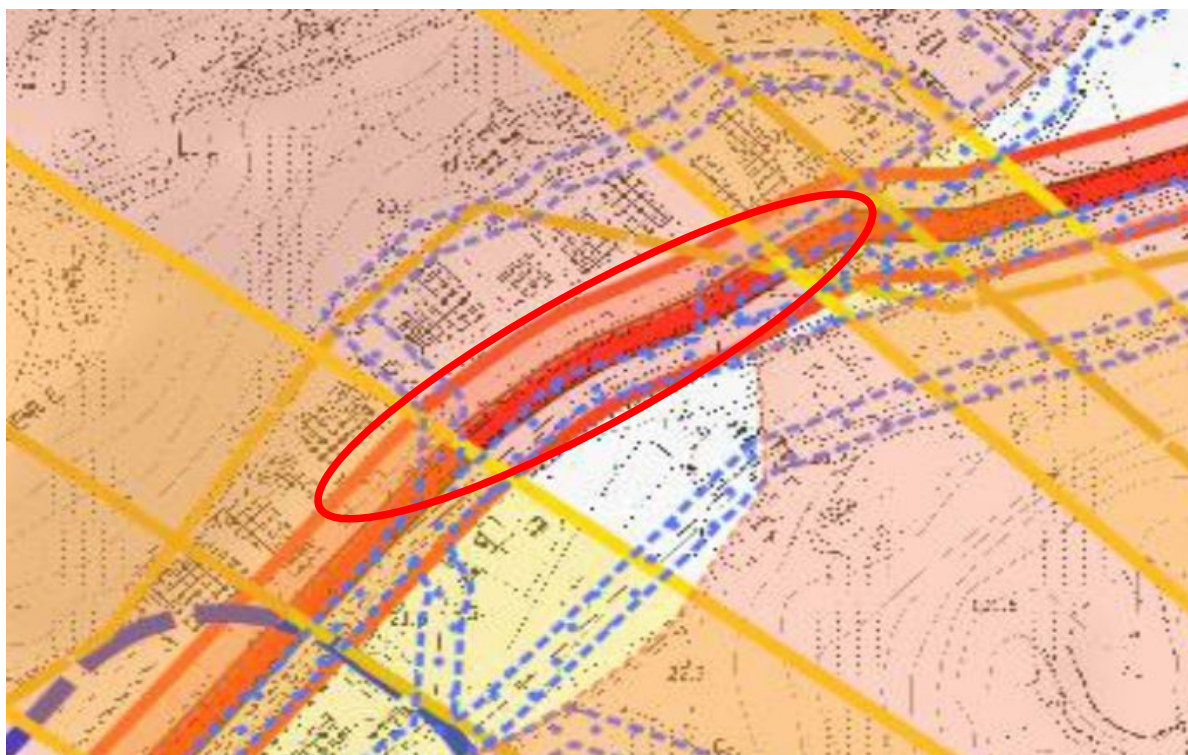
- in qualità di *autorità procedente* il Servizio Pianificazione Territoriale ha quindi predisposto la presente *Relazione motivata* per la procedura di VAS, da trasmettere all'Autorità Competente per l'emissione del relativo Parere Motivato, unitamente alla documentazione costituente la variante.

4. QUADRO PROGRAMMATICO

Il presente Quadro Programmatico è redatto in modo da fornire gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra le previsioni di variante e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale, anche ai fini della costruzione della verifica di sostenibilità ambientale.

4.1 VINCOLI IGIENICO SANITARI E AMBIENTALI

Le aree oggetto di variante ricadono nelle fasce di rispetto come individuate dal PO nella tavola QC.2a *“Vincoli Igienico Sanitari e Ambientali”* e come di seguito indicato:



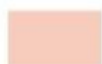
Fascia di rispetto delle strade di tipo C
(30m fuori dai centri abitati, 10m all'interno dei centri abitati) Codice della strada*

(*) In attesa di definire puntualmente le fasce di rispetto come da codice della strada, si riportano nella presente tavola ambiti indicativi



Fascia di rispetto degli elettrodotti
(distanze di prima approssimazione calcolate in applicazione del D.P.C.M. 08/07/2003)
Elettrodotto La Spezia-Acciaiole 380kV (Dpa sx 66m, dx 66m)
Elettrodotto Strettoia-Viareggio 132kV (Dpa sx 23m, dx 23m)
Elettrodotto Avenza-Vinchiana 132kV (Dpa sx 30m, dx 30m)
Elettrodotti di proprietà RFI (Dpa sx 38m, dx 38m)

Vincolo idrogeologico

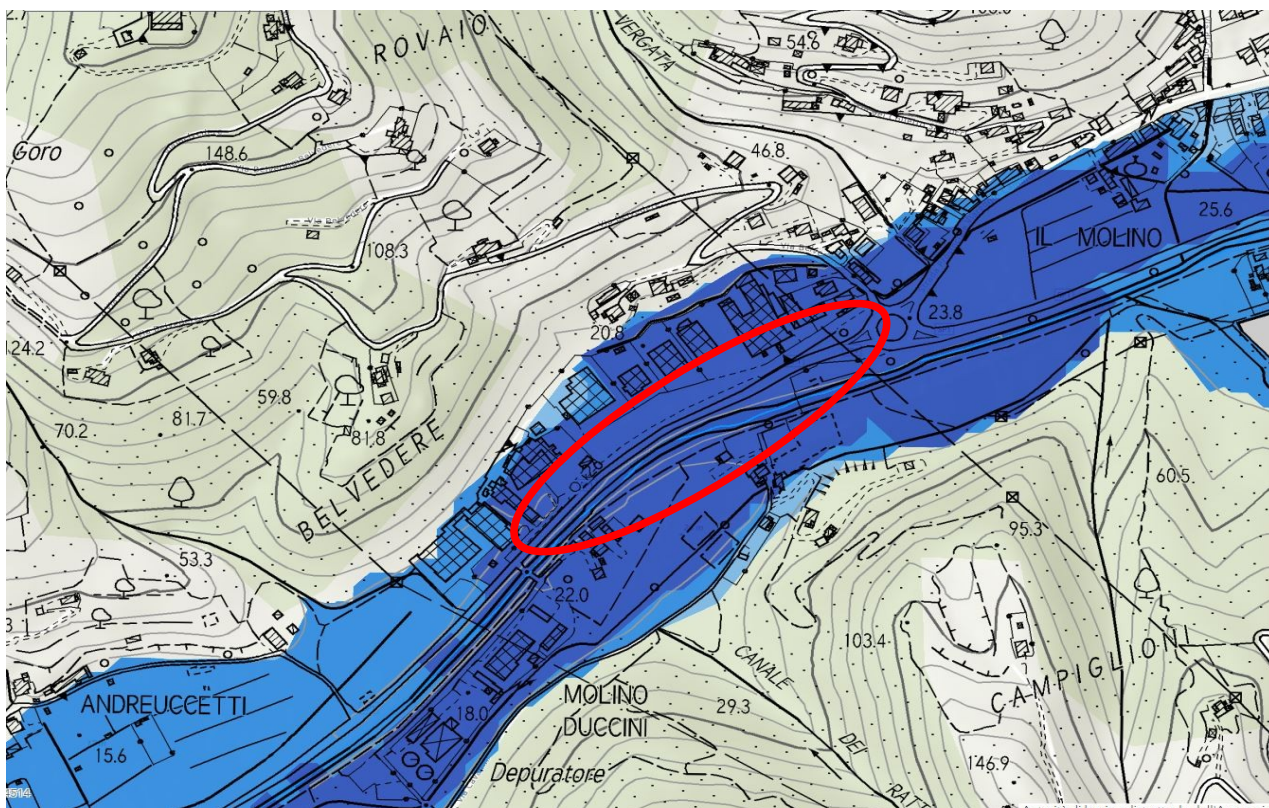


Regio Decreto 3267/1923

La variante proposta, che in sintesi prevede il decremento di aree a parcheggio, la rettifica della viabilità, la rimodulazione delle aree verdi e l'incremento della previsione di zona D1, relativamente ai vincoli sovraordinati sopradescritti, non determina ulteriori valutazioni ambientali rispetto a quanto già valutato in sede del procedimento di approvazione del PO.

4.2 PIANO DI GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI (PGRA)

Come si evince dalla carta seguente, l'area oggetto di intervento risulta classificata come area P3. La variante proposta relativamente al rischio alluvioni (PGRA), non determina ulteriori valutazioni rambientali ispetto a quanto già valutato in sede del procedimento di approvazione del PO.

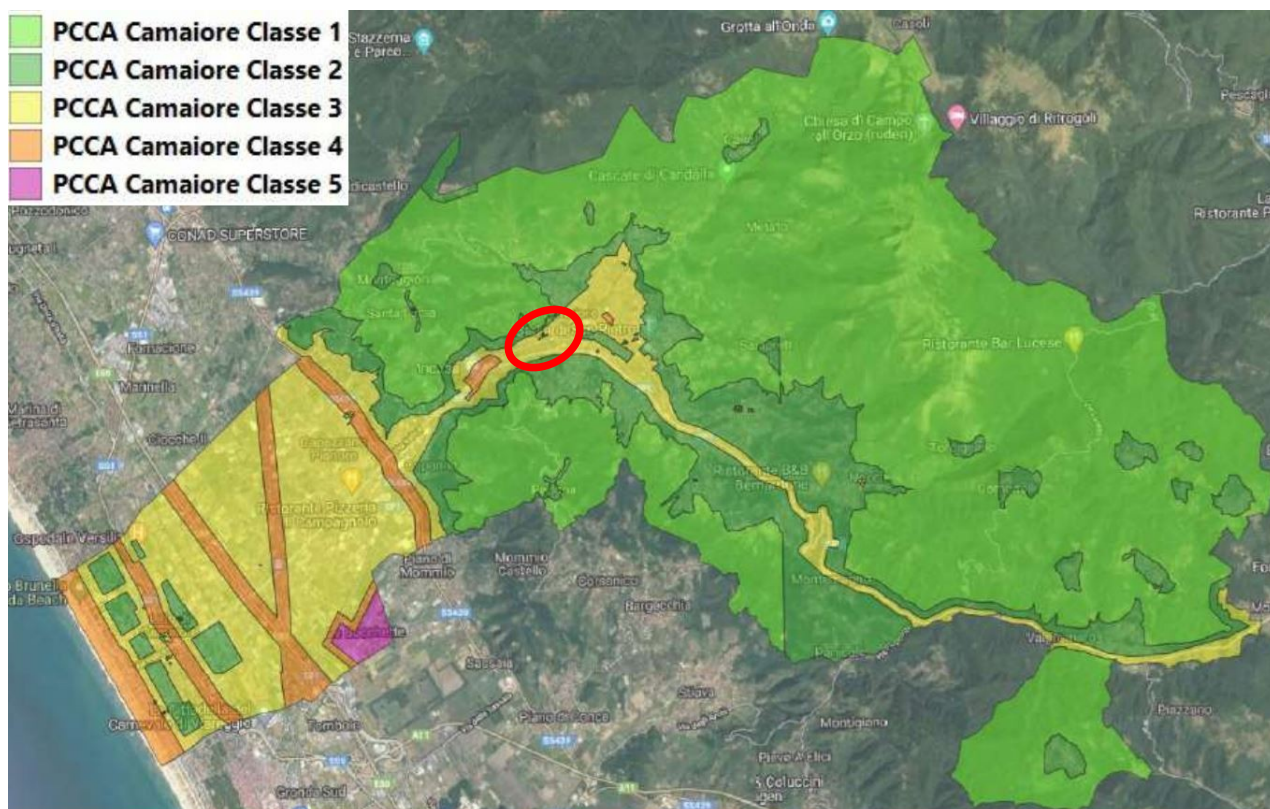


4.3 PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

L'area oggetto di variante ricade in Classe III “Aree di tipo misto” “rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.”

Classi per la definizione di aree acusticamente omogenee (DPCM 14/11/1997)

Classe I Aree particolarmente protette, rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione, aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
Classe II Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale; rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali
Classe III Aree di tipo misto; rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici
Classe IV Aree di intensa attività umana; rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie
Classe V Aree prevalentemente industriali; rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni
Classe VI Aree esclusivamente industriali; rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.



	classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
		Diurno (6.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

Nello specifico l'area di cui trattasi è interessata da un traffico veicolare di attraversamento con presenza prevalente di attività artigianali.

La variante proposta, che in sintesi prevede il decremento di aree a parcheggio, la rettifica della viabilità, la rimodulazione delle aree verdi e l'incremento della previsione di zona D1, non produce effetti significativi tali da modificarne la classificazione di zona del piano acustico mantenendo la Classe III.

5. QUADRO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO

Il presente quadro delle conoscenze qualitative dei profili ambientali del territorio è stato impostato in relazione alle caratteristiche dell'area interessata dalla variante, in particolare al fine di analizzare le “caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, del superamento dei livelli di qualità ambientale, dei valori limite, dell'utilizzo intensivo del suolo”.

I dati inerenti gli elementi ed i fattori di criticità ambientale e territoriale sono tratti dal Cap.3 QUADRO DELLE CONOSCENZE AMBIENTALI E TERRITORIALI del Rapporto Ambientale VAS del PS e ripresi anche dal Rapporto Ambientale VAS del PO, che è stato utilizzato quale fonte principale per livello di completezza e aggiornamento.

I parametri selezionati come indicatori sono meglio rappresentati nella tabella riportata nella pagina seguente, nella quale vengono indicati, in una specifica colonna le risorse e i fattori da analizzare, in ulteriore colonna i fattori caratterizzanti la singola risorsa, successivamente la valutazione sugli effetti potenziali, già determinata in sede di VAS di cui al procedimento di approvazione del Piano Operativo e in ultimo gli effetti potenziali di cui alla variante in oggetto.

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI

VAS Piano Operativo
approvato con DCC
n.48 del 01/08/2022

VAS Variante
Rigenerazione Urbana
loc. Ponte alla Gora

RISORSE E FATTORI	FATTORI CARATTERIZZANTI	EFFETTO POTENZIALE	EFFETTO POTENZIALE
Aria	Qualità dell'aria	X	X
Acqua	Acque superficiali	X	X
	Acque costiere	X	X
	Acque sotterranee	X	X
	Acque potabili e approvvigionamento idrico	X	X
	Depurazione e scarichi	☹️	😊
Suolo e sottosuolo	Stato del suolo	😊	😊
	Siti di interesse particolare	X	X
Difesa del suolo e prevenzione del rischio	Rischio e pericolosità geomorfologica	X	X
	Sismicità	☹️	☹️
	Rischio e per. Idraulica	☹️	☹️
Vegetazione ed ecosistemi	Aree naturali protette e habitat	X	X
	Boschi, corridoi ecologici e aree a verde	☹️	😊
Insediamenti	Sistema insediativo	😊	😊
	Servizi e standard	😊	😊
	Infrastrutture, mobilità e traffico	😊	😊
Rumore	Clima e inquinamento acustici	☹️	☹️
Energia	Energia elettrica	X	X
	Gas naturale, gasolio e GPL	X	X
	Energie rinnovabili	X	X
Elettromagnetismo	Fonti ed esposizione	X	X
Inquinamento luminoso	Fonti di inquinamento	☹️	☹️
Rifiuti	Produzione e Tipo	X	X
	Smaltimento	X	X
Fattori socio-economici	Popolazione e società	😊	😊
	Lavoro e attività economiche	😊	😊
Identità locale e paesaggio	Patrimonio storico-culturale	X	X
	Paesaggi e fruizione	X	😊
VALUTAZIONE DI SINTESI		😊	😊

6. CONCLUSIONI

In relazione alle analisi del quadro conoscitivo e del quadro strategico, tenuto conto quanto concernente il complesso dei criteri di assoggettabilità, come previsto dalle norme in precedenza citate, atteso ciò che riguarda le caratteristiche della variante ex art. 34 LR 65/2024 in analisi ed in particolare:

1. “In quale misura il piano o il programma (la variante nel caso di specie, ndr) stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse.”
2. “In quale misura il piano o il programma (la variante nel caso di specie, ndr) influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.”
3. “La pertinenza del piano o del programma (della variante nel caso di specie, ndr) per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.”
4. “Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma (alla variante nel caso di specie, ndr).”
5. “La rilevanza del piano o del programma (della variante nel caso di specie, ndr) per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente.”

In relazione ai criteri correlati alle caratteristiche dell’area interessata dalle azioni previste dalla variante semplificata:

- rettifica della curvatura della strada di progetto, in modo da renderla meno accentuata e di conseguenza più allineata al resto del tracciato stradale, andando a interessare l’area verde, posta tra il tracciato stesso e la via provinciale, con la conseguente eliminazione della stessa;
- i parcheggi, previsti nelle aree situate a nord della nuova viabilità, sono stati distribuiti a pettine lungo il margine della viabilità stessa, in modo da ottimizzare gli spazi e ridurre l’utilizzo della zona destinata a “parcheggi di progetto”.
- un percorso pedonale, disposto lungo il lato nord dei parcheggi di progetto, che permetta il collegamento ai vari accessi alle aree retrostanti;
- una nuova area verde di tipo F1 “*Aree a verde pubblico, piazze e spazi aperti attrezzati*” in posizione centrale rispetto alla fascia dei nuovi parcheggi, a compensazione e valorizzazione della sopracitata area H3;
- alcuni stalli per parcheggi auto nelle zone limitrofe alla nuova area a verde pubblico sopramenzionata, anche a servizio della stessa;
- il cambio di destinazione della restante area residua, non interessata dalla fascia dei parcheggi e dal marciapiede disposti sul lato nord del tracciato stradale, in zona D1 “*Aree dei tessuti produttivi (con funzioni miste) lineari lungo la strada*”, in continuità con la classificazione urbanistica delle zone retrostanti.

Tenuto conto di quanto sopra, in conclusione della presente Relazione Motivata si può evidenziare quanto segue:

- visto ai fini del quadro ambientale di riferimento il “Documento di Dichiarazione di sintesi sul procedimento di V.A.S. del P.S.” ed il provvedimento di compatibilità dell’Autorità Competente, richiamato e descritto nella presente;
- visti i contenuti delle opere di cui al Documento di Indirizzo alla Progettazione e alle linee di indirizzo relativa alla variante urbanistica;
- considerata quindi la non rilevanza in termini di effetti ambientali delle modifiche e delle variazioni che si intendono apportare, sostanzialmente finalizzati a migliorare i contenuti di rigenerazione urbana dell’area denominata Ponte alla Gora;
- atteso e verificato che le modifiche e le variazioni che si intendono apportare che si contraddistinguono per la natura meramente formale rivolta al miglioramento degli assetti planivolumetrici che non interferiscono e non variano i carichi insediativi già considerati e valutati (sia in termini quantitativi, che qualitativi e funzionali);
- per la variante urbanistica correlata al progetto, si individua la fattispecie di variazioni e varianti che non comportano modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS.

Tutto ciò esaminato e considerato, può concludersi che non si ravvisano le condizioni e le motivazioni per procedere da parte dell’Autorità Competente VAS ad assoggettare a procedimento di VAS la variante urbanistica in analisi, ai sensi dell’articolo 5 comma 3 ter della LR 10/2010 e smi.

Il Dirigente del Settore IV
Gestione del Territorio
Ordine Architetti PPC
Giovanni Mugnani

Documento firmato digitalmente